

**Data Delibera:** 29/09/1995

**Numero Delibera:** 23

**Data entrata in vigore:** 01/01/1996

**Tipo regolamento:** Pubblicità e affissioni

**Titolo:**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA(D.Lgs. 1

**Note:**

**N°articoli:** 50

---

Art. 1

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna nel territorio Comunale di Portobuffolé, mentre per le pubbliche affissioni il Comune si avvale della facoltà di non istituire il servizio ai sensi dell'art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 507/93 (popolazione di n. 699 ab. al censimento 1991).

2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. La pubblicità non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

**Note:**

---

Art. 2

**Art. 2**  
**Ambito territoriale di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10-9-93, n. 360;

c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

f) dalla legge n. 431/85;

g) dal Piano Territoriale Regionale Veneto di coordinamento;

h) dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856 art. 10;

i) dalla legge 5 febbraio 1992 n. 175;

l) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazione e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

**Note:**

---

Art. 3

**Art. 3  
Classificazione del Comune**

1.- Il Comune di Portobuffolè, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente regolamento, è classificato di classe V ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93

**Note:**

---

Art. 4

**Art. 4  
Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui gli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento ed alle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**Note:**

---

Art. 5

**Art. 5  
Gestione organizzativa**

1. La funzione ed i poteri amministrativi per l'esecuzione di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità sono attribuiti al Sindaco, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nell'ambito e secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale, la quale esercita pure i relativi controlli.

2. Il Sindaco per motivate esigenze di servizio, può attribuire, in tutto o in parte, le funzioni di cui al precedente comma ad altro funzionario del Settore.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale della Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione, il nominativo del funzionario responsabile.

**Note:**

---

Art. 6

**Art. 6**  
**Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1996, ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

**Note:**

---

Art. 7

**Art. 7**  
**Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

a) pubblicità ordinaria;

- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:

\* insegne, cartelli, targhe, stendardi, lampioncini e simili, aventi le caratteristiche descritte al Capo I del "Piano generale degli impianti" allegato al presente regolamento; per l'installazione di detti mezzi pubblicitari è necessaria la preventiva autorizzazione di cui al successivo art. 10 e la dichiarazione di inizio pubblicità di cui al successivo art. 28;

\* frecce pubblicitarie di indicazione da installarsi sugli impianti appositamente predisposti dal Comune o dati in concessione, aventi le caratteristiche descritte al Capo I del "Piano generale degli impianti" allegato al presente regolamento; per l'installazione di detti mezzi dovranno essere osservate le modalità previste dal successivo art. 11 e presentata la dichiarazione di inizio pubblicità di cui all'art. 28;

\* scritte su tende, ombrelloni, vetrate: per tali forme pubblicitarie è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentarsi con le modalità indicate nell'art. 28;

\* locandine o manifesti da collocarsi a cura dell'utenza esclusivamente all'interno o sulle vetrate dei negozi o pubblici esercizi; è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentare all'Ufficio Pubblicità del Comune, il quale provvederà ad apporre un timbro sul materiale stesso con la data di scadenza dell'esposizione;

\* mezzi pubblicitari mobili presso attività commerciali, servizi, ecc.: all'esterno del locale, limitatamente all'orario di apertura o esercizio del locale stesso, è autorizzabile un solo mezzo pubblicitario mono o bifacciale di dimensioni non superiori a mq. 1.00 e non più alto di ml. 1.50 da terra, che non sia in contrasto con le norme vigenti del codice della strada.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle indicate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, e relativi artt. 57 e 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992,

4. La pubblicità con pannelli luminosi é effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe, strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze e non, di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi di acqua ricadenti su territorio comunale, di seguito definita "pubblicità con aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenanti o simili, definita "pubblicità con palloni frenanti";

d) la pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, definita "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica"; è consentita su tutte le strade del territorio nelle forme previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del regolamento di esecuzione dello stesso, nei centri abitati il limite non può superare i 60 dB (D.P.C.M. 1 marzo 1991) e solo dalle ore 9.00/12.30 - 14.30/19.00 periodo invernale e dalle ore 9.00/13.00 - 15.30/20 periodo estivo, negli altri luoghi il rispetto dei limiti previsti del D.P.C.M. citato e' in relazione al luogo, all'attività o al festeggiamento.

**Note:**

---

Art. 8

**Art. 8**  
**Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento.

3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.507/1993, indicate nell'art. 44 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

5. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedono il Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione.

**Note:**

---

Art. 9

## **Art. 9**

### **Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati secondo le modalità prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del presente regolamento.

L'esposizione dell'impianto pubblicitario o del cartello può essere vietata quando esso costituisce ostacolo o comunque limita la visibilità.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 11 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune. La concessione viene rilasciata nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 2,2 dal piano di accesso agli edifici e superiori a m.1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

#### **Note:**

---

Art. 10

## **Art. 10**

### **Autorizzazioni per l'installazione di insegne, targhe, cartelli, stendardi, lampioncini, striscioni pubblicitari**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di insegne, targhe, cartelli, stendardi, lampioncini, striscioni pubblicitari ed altri mezzi pubblicitari simili, è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda al Sindaco, in originale e copia, allegando:

a) una dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione

di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un bozzetto quotato del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria catastale con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo opportunamente quotata con le distanze dagli incroci o da luoghi di immissione, ove possano ostacolare la visibilità;

d) una fotografia del luogo dove si intende installare l'insegna o altri mezzi pubblicitari a carattere fisso e documentazione fotografica adeguata qualora il mezzo pubblicitario venga installato in prossimità di incrocio;

e) il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari sarà presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento;

c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

d) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

**Note:**

---

Art. 11

**Art. 11**

**Autorizzazioni per l'installazione di frecce pubblicitarie su impianti comunali**

1. Gli utenti interessati all'installazione di frecce pubblicitarie di indicazione su impianti comunali devono presentare domanda al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Comunale Pubblicità, indicando il numero delle frecce, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione dell'impianto sul quale si richiede l'installazione.



2. La priorità nella scelta dell'impianto spetta unicamente in base alla data di presentazione della domanda; se trascorsi 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione le frecce non sono state depositate presso l'Ufficio Tecnico comunale, il diritto di priorità decade.

3. Il periodo minimo di installazione delle frecce è di anni uno; il primo periodo decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno.

4. L'utente che non intende effettuare la pubblicità per l'anno seguente, ne deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Pubblicità, entro il 15 dicembre dell'anno in corso.

5. L'installazione delle frecce sugli impianti è effettuata dai dipendenti del citato Ufficio Tecnico; per tale servizio è dovuto al Comune un rimborso spese pari a L. 100.000 (rivalutabile al tasso di aumento previsto dall'ISTAT) per ogni freccia pubblicitaria installata, rimborso comprensivo anche della quota di ammortamento dell'impianto.

**Note:**

Art. 12

**Art. 12  
Autorizzazioni implicite**

1. L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento, nei casi di:

\* pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli, stendardi o altre forma di pubblicità sulle vetrine o all'interno degli esercizi pubblici o comunque di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.);

\* pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti ed attività commerciali;

\* pubblicità effettuata in forma ambulante;

\* pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

\* pubblicità sonora;

\* pubblicità tramite cartelli su cantieri edili, ancorché di durata uguale o superiore all'anno.

In queste ultime due ipotesi, nella dichiarazione di inizio pubblicità dovrà essere

posto il nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

2. Necessita comunque la dichiarazione per l'affissione diretta di avvisi o altro tipo di comunicazione anche in assenza del presupposto dell'imposta.

**Note:**

---

Art. 13

**Art. 13**  
**Procedimento amministrativo**

1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi i sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette a vincolo di cui all'art. 15. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in novanta giorni. L'autorizzazione è comunque subordinata al nulla-osta delle autorità preposte.

3. Qualora la domanda o la dichiarazione del privato non siano regolari o risultino incomplete, il Responsabile dell'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di regolarizzazione della domanda.

4. In caso di silenzio-assenso è comunque dovuta la tassa nei casi previsti.

L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

5. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, relativo alle spese di istruttoria, pubblicità, occupazione suolo pubblico ed eventuali altri oneri, viene predisposto e reso pubblico dal Responsabile del servizio.

6. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti dei terzi.

7. Le autorizzazioni, comprese quelle di cui all'art.12, sono sempre rilasciate tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, della concessione, dell'autorizzazione, della pubblicità, degli impianti pubblicitari.

8. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 495/1992.

**Note:**

---

Art. 14

**Art. 14**  
**Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dell'art. 55 del D.P.R. n.495/1992, con esclusione di quelli temporanei.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, cartelli, stendardi e altri mezzi pubblicitari, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla scadenza dell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

**Note:**

Art. 15

**Art. 15**  
**Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico e sugli altri beni di cui l'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di scuola e chiesa e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Nella adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, nelle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

6. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 del precedente art. 8.

**Note:**

Art. 16

**Art. 16**  
**Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati delimitati, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 285/92, con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 28/6/1995:

a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art. 19 ed è autorizzata con le modalità stabilite dagli artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale, può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

b) l'installazione di cartelli e di insegne è consentita solo per i punti di vendita e cioè per le attività produttive, commerciali e di servizi che nello stesso centro abbiano sede;

c) le attività di cui alla lett. b) possono installare nella sede o pertinenze dell'attività fino a due insegne parallele al senso di marcia dei veicoli a una distanza minima di metri tre dal limite della carreggiata. Sono consentite distanze inferiori solo per le insegne dipinte o installate in aderenza al fabbricato. E' consentita altresì l'installazione di un solo mezzo pubblicitario del tipo a bandiera, sempreché questo sia posto ad una distanza di almeno 1,5 metri dal ciglio stradale;

d) la dimensione dei cartelli non deve superare singolarmente la superficie di mq. 5;

e) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

**Note:**

---

Art. 17

**Art. 17**  
**Divieti e limitazioni per pubblicità temporanee**

1. L'occupazione temporanea della sede stradale con cartelli è vietata fuori dei centri abitati; nei centri abitati è consentita solo in presenza di marciapiede, fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 1 o, se adibita ai cicli, m. 2.

2. E' vietata la collocazione di cartelli sui bordi dei marciapiedi o sulle aiuole aderenti alla corsia veicolare; la loro ubicazione deve essere in aderenza ai fabbricati, recinzioni, ecc. o comunque ad una distanza minima dalla carreggiata di m. 2.

L'esposizione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o altro avvenimento cui si riferisce oltrech  durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Il numero dei cartelli e la loro dimensione per ogni singolo richiedente saranno determinati dal Sindaco o suo delegato, in relazione alle manifestazioni locali gi  programmate.

3. Per l'effettuazione della pubblicit  sonora/fonica (come precisato all'art. 7, co. 6, lettera e), l'interessato deve attenersi alle prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dall'Ufficio di pubblicit  ed affissioni sull'itinerario o vie da percorrere.

4. La collocazione di locandine, manifesti o altro materiale deve avvenire all'interno o sulla vetrina degli esercizi pubblici o commerciali; quest'ultimi non sono assoggettati a nessuna limitazione di tempo, resta comunque l'obbligo di rimuovere il manifesto pubblicitario il giorno successivo al termine previsto per l'esposizione.

5. E' limitata a n. 250 unit  la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, al di per persona.

6. I limiti e i divieti di cui al presente articolo sono posti anche nelle ipotesi di assenza del presupposto impositivo ai sensi degli articoli 5 e 17 del D. Lgs 507/93.

**Note:**

---

Art. 18

**Art. 18**

### **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna é effettuata nel territorio comunale in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente regolamento.
  
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale nei sessanta giorni successivi dall'adozione del presente Regolamento.
  
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai collaboratori comunali responsabili dei servizi urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.
  
4. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate dai privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
  
5. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai successivi articoli, il Comune può concedere a privati la possibilità di collocare impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili.

**Note:**

---

Art. 19

#### **Art. 19 La pubblicità esterna**

1. Il piano generale comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
  
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 15 del presente regolamento. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
  
3. All'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali od in vista di esse, previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari

e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 16; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, con la precisazione sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

4. Il piano comprende altresì:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari percepibili dall'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri e le modalità tecniche per la localizzazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

5. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

**Note:**

---

Art. 20

**Art. 20**  
**Anticipata rimozione**



1.- Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2.- Spetta all'interessato provvedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3.- La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4.- Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 22 del presente regolamento.

**Note:**

---

Art. 21

**Art. 21**  
**Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1.- Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2.- L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria.

3.- Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo art. 22 del presente regolamento.

**Note:**

---

Art. 22

**Art. 22**  
**Materiale pubblicitario abusivo: controlli**

1.- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite

dalla autorizzazione.

2.- Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3.- Sono considerate altresì abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.

4.- La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo 5° comma del presente articolo, è eliminata o rimossa a cura dei responsabili entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di rimozione emesso dall' Ufficio di Polizia Municipale; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5.- Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6.- E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art.24 del D.Lgs. 507/93.

7.- Il Comune esercita il controllo del materiale pubblicitario esposto tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

**Note:**

---

Art. 23

**Art. 23**  
**Applicazione dell'imposta**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta, dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

**Note:**

---

Art. 24

**Art. 24**  
**La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe è trasmessa al Ministero delle Finanze-Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalla sua adozione.

**Note:**

---

Art. 25

**Art. 25**  
**Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3. Costituisce forma pubblicitaria, e come tale é soggetta all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

**Note:**

---

Art. 26

**Art. 26**  
**Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità,

in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità'.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale sulla pubblicità, delle variazioni alla stessa, nonché al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso titolare è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma e muove nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

**Note:**

Art. 27

**Art. 27**  
**Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Tale criterio non si applica ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescere l'efficacia.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocata su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondante, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, (escluso il volantinaggio).

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzioni di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati; l'utente deve, sui medesimi manifesti, indicare gli estremi della comunicazione.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base, per ogni singolo manifesto pubblicitario, e sono cumulabili.

Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili e si applicano sulla tariffa maggiore.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

---

**Note:**

## **Art. 28** **Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30-12-1982, n. 955) ed ha effetto anche per gli anni successivi, salvo i casi previsti ai successivi commi 2 e 3.

2. Deve essere presentata dichiarazione di variazione nel caso in cui le modifiche dell'impianto pubblicitario comportino una diversa imposizione.

Qualora risulti dovuta un'integrazione rispetto alla tassa pagata, alla dichiarazione sarà allegata la ricevuta di pagamento per la differenza.

Nel caso sia dovuto un rimborso da parte del Comune questi vi provvede, dopo le necessarie verifiche e comunque entro 90 giorni, con rimessa diretta a mezzo assegno quietanza, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, come pure l'eventuale denuncia di cessazione, vanno comunicate all'Ufficio Pubblicità entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. L'attestazione di pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

5. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9 commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e , D. Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

6. L'ufficio pubblicità ha l'obbligo di istituire e mantenere aggiornato un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario, nonché gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento e, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi. Dovrà inoltre provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, con la relativa attestazione di pagamento.

### **Note:**

---

Art. 29

## **Art. 29** **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento. Saranno inoltre addebitate le spese di notifica degli atti.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

\* l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo di servizio ed il numero telefonico

\* il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4

\* il termine entro il quale può esser proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal sindaco responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.

**Note:**

---

Art. 30

**Art. 30  
Pagamento dell'imposta**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune su apposito modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 28. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione al momento della dichiarazione e comunque prima della sua effettuazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3.000.000.=

il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio 31 ottobre. Nell'ipotesi di tardivo pagamento della prima rata è applicabile la sanzione di cui all'art. 23, Il comma del D. Lgs. 507/93 sull'importo annuo dovuto; per il tardivo pagamento della seconda, terza o quarta rata la medesima sanzione è applicabile sulla singola rata.

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modifiche.

Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza al Comune, Ufficio pubblicità. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

---

**Note:**

Art. 31

**Art. 31  
Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art. 7 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art. 24 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- c) dalle norme di cui presente capo.

---

**Note:**

Art. 32

**Art. 32  
Pubblicità ordinaria**



1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art.11, comma 2, del regolamento, si applica secondo le tariffe stabilite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 27.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua .

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 27, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a) compresa fra mq. 5,5 e mq.8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;

b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 27.

**Note:**

Art. 33

**Art. 33**  
**Pubblicità ordinaria con veicoli**

1. La posizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentito nei limiti previsti dal codice della strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi

nelle tipologie previste dall'art. 7, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita dal I comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 27.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 32, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

5. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

7. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

8. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

9. Per i veicoli di cui ai commi precedenti circolanti con rimorchi sui quali viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

**Note:**

Art. 34

**Art. 34**  
**Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta sulla pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare secondo le disposizioni di cui all'art. 13, co. 3, del D.Lgs. n. 507/93.

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con il rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.

3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano poste non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti comunali e dei servizi di polizia stradale.

**Note:**

---

Art. 35

**Art. 35**  
**Pubblicità' con pannelli luminosi**

1. L'imposta sulla pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, comma quarto, del regolamento si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui l'art. 27.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari a metà delle tariffe sopra previste.

**Note:**

---

Art. 36

**Art. 36**  
**Pubblicità' con proiezioni**

1. L'imposta sulla pubblicità' con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico si applica secondo la tariffa stabilita dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n.507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore ai trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

**Note:**

---

Art. 37

**Art. 37**  
**Pubblicità' varia**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni, nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 507/93.

La superficie soggetta ad imposta è determinata con la modalità di cui ha l'art. 27 del presente regolamento.

La tariffa é soggetta alle maggiorazioni ai sensi dell'art. 12, co. 4, del D.Lgs. n. 507/93.

2. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità effettuata da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua si applica per ogni giorno o frazione per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall'art.15, secondo comma, del D.Lgs. n. 507/93.

3. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita all'art. 15 secondo comma, del D.Lgs. n. 507/93.

Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile siano sospesi in aria.

In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui l'art.12 del Decreto Legislativo.

4. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, direttamente a brevi mano o sui veicoli o negli esercizi pubblici o sulle cassette postali a mezzo di persone e veicoli, di manifestini o d'altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari posti agli artt. 7-12 del Decreto o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.

5. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità (inteso come fonte di diffusione) e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, dal quinto comma dell'art.

15 del Decreto.

**Note:**

---

Art. 38

**Art. 38**  
**Imposta sulla pubblicità - riduzione**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali locali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. In presenza di messaggi aventi le caratteristiche di cui al co. 1, ma associati ad altri tendenti a pubblicizzare le ditte sponsorizzatrici, si applica la riduzione del 50% a condizione che non rientrino nel caso previsto dall'art. 28, co. 4, lett. a), del presente regolamento.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del comma 1 sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 28 con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dall'incaricato.

Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Responsabile del servizio invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere (Statuto o P.I./C.F.).

L'autocertificazione e la documentazione sono acquisiti una sola volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac simile.

Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica nella dichiarazione, con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopra citate, che danno diritto alla riduzione d'imposta.

**Note:**

---

Art. 39

**Art. 39**  
**Imposta sulla pubblicità - esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità, con riferimento all'art. 17 del Decreto:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione, nonché quella relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita, escluse le insegne;

d) la pubblicità esposta all'interno dei luoghi o delle fermate di servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa titolare del servizio, nonché le tabelle esposte all'esterno dei predetti siti o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, le cui dimensioni non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

h) gli avvisi o messaggi riguardanti attività sociali, nell'ambito del territorio, svolte direttamente dal Comune o da Associazioni convenzionate.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata e quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera e) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera f) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso

dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1996 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data; per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione.

La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

**Note:**

---

Art. 40

**Art. 40  
Principi**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, richiamate all'art. 2 e dall'art. 44 del presente Regolamento.

**Note:**

---

Art. 41

**Art. 41  
Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre che al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare evaso, in

conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/93.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate della stessa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta per la quale il pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

**Note:**

---

Art. 42

**Art. 42  
Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Al contribuente spettano nella stessa misura gli interessi per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. In ogni altro caso il pagamento dell'imposta e del diritto si considerano effettuati a titolo definitivo, dovendosi considerare esaurito il rapporto impositivo.

**Note:**

---

Art. 43

**Art. 43  
Rimborsi**

1. Il contribuente ha diritto alla restituzione di somme versate a titolo di imposta sulla pubblicità nell'ipotesi di duplicazione e di erroneo calcolo dell'imposta.

2. L'istanza di rimborso di somme versate e non dovute, è presentata in carta semplice; il Comune provvederà alla liquidazione nel termine di novanta giorni.



**Note:**

Art. 44

**Art. 44**  
**Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del servizio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Pubblicità, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate o stabilite dal presente Regolamento.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni del presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alle installazioni degli impianti, anche temporanei, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in solido con i soggetti di cui all'art. 6 comma secondo del D. Lgs 507/93, nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sez. I e II della Legge 24.12.1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito al co. 5 del presente articolo.

4. La Giunta Municipale procederà alla determinazione delle pene pecuniarie amministrative per le singole fattispecie.

5. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento della violazione.

6. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine indicato nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo Racc. A.R..

In caso di mancato rimborso entro il termine prestabilito, si procederà al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

7. Qualora l'esposizione abusiva sia sanabile a norma delle vigenti leggi e regolamenti, l'interessato può presentare richiesta di sanatoria entro 5 giorni dalla data di

accertamento o notifica. In tal caso saranno sospesi i termini per la rimozione, ferme restando le relative sanzioni, tasse e soprattasse.

8. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della applicazione di cui comma 5 il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

In ambedue i casi, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'Ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

9. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi.

Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo comunque non inferiore a quello complessivamente dovuto.

10. I proventi delle sanzioni amministrative, previste dal D. Lgs. n. 507 e dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinate al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e affissioni, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 18.

#### **Note:**

Art. 45

#### **Art. 45 Riscossione**

1. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. E' fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

4. Il servizio pubblicità e affissioni deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 507/93 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Deve altresì trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri.

5. La documentazione a carattere contabile di cui al comma 4 del presente articolo e gli ulteriori atti, elenchi e registri che il competente servizio comunale è obbligato ad istituire ed aggiornare, in ottemperanza al Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994, recante disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, debbono essere conservati negli uffici preposti per 10 anni.

**Note:**

---

Art. 46

**Art. 46**  
**Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

**Note:**

---

Art. 47

**Art. 47**  
**Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili, ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs n. 546/1992.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere le indicazioni del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

**Note:**

---

Art. 48

**Art. 48**  
**Superficie impianti pubblicitari - norma transitoria -**

1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari autorizzati, così come definiti all'art. 18 del presente regolamento, ad esclusione delle insegne, a carattere permanente, non dovrà superare il 50% degli impianti pubblicitari esistenti.

**Note:**

---

Art. 49

**Art. 49**  
**Norme finali di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

2. Il Regolamento adottato sarà inviato al Ministero delle Finanze ed all'Amministrazione Provinciale di Treviso in conformità a quanto previsto dagli art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93.

**Note:**

---

Art. 50

**Art. 50**  
**Entrata in vigore - effetti -**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono sostituite tutte le norme in precedenza approvate da questo Comune in materia.

2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle previste nel presente regolamento.

**Note:**

---

**Allegati**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

null

*Note:*

*null*

[Visualizza il file allegato](#)

---

---